

- a) nelle date *omissis*, la Compagnia di assicurazione *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* preventivi.ramundoassicurazioni.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e in *home page* riporta i riferimenti della società di intermediazione *omissis*, di cui indica, oltre alla denominazione, anche il numero di iscrizione nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), *omissis*, e la sede di *omissis*; nel sito risulta inoltre indicato un numero di telefonia mobile e l'e-mail *omissis*;
- c) il sito preventivi.ramundoassicurazioni.it non è risultato presente nella pagina del RUI dedicata all'intermediario *omissis*; tuttavia, all'interno delle pagine del RUI relative al responsabile legale della società, *omissis* e alla collaboratrice della società *omissis* è stata rilevata la presenza del sito, ramundoassicurazioni.it, che, è risultato, in un primo momento, inaccessibile;
- d) con nota *omissis*, l'IVASS ha richiesto alla società di intermediazione *omissis* e al suo rappresentante legale di riconoscere o disconoscere entro tre (3) giorni il sito internet preventivi.ramundoassicurazioni.it e chiesto informazioni riguardo al sito ramundoassicurazioni.it, in ragione della sua inaccessibilità;
- e) in data *omissis*, l'intermediario *omissis*, in proprio e quale rappresentante legale della società *omissis*, ha disconosciuto la titolarità del dominio preventivi.ramundoassicurazioni.it e, con riguardo al sito ramundoassicurazioni.it, *omissis*;

- f) il sito *ramundoassicurazioni.it* è stato, quindi, rimosso dal RUI e conseguentemente dalla lista dei domini internet pubblicata sul sito dell'IVASS;
- g) in data *omissis* , l'IVASS ha trasmesso alla *e-mail omissis* , presente nella *home page* del sito *preventivi.ramundoassicurazioni.it*, una richiesta di informazioni riguardo al sito e al relativo utilizzo e chiesto di rispondere entro 3 (tre) giorni. Alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;
- h) in esito alla consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito *preventivi.ramundoassicurazioni.it* è stato registrato in *internet* in data 4/06/2025 attraverso la società *Tucows.com (Registrar)*, mentre il soggetto che lo ha registrato (*Registrant*) e l'amministratore di contatto sono risultati gli stessi soggetti, rispettivamente *omissis* , che ne hanno disconosciuto la titolarità;
- i) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto al Registrar notizie sul sito e sul suo utilizzo e di rispondere entro 3 (tre) giorni. Anche a tale comunicazione non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine indicato;
- j) ad esito dell'analisi istruttoria, si è rilevato che il dominio *ramundoassicurazioni.it*, prima inaccessibile, era divenuto nuovamente visibile in internet e che il suo contenuto era del tutto analogo a quello del sottodominio *preventivi.ramundoassicurazioni.it*;
- k) il dominio *internet ramundoassicurazioni.it* e il sottodominio *preventivi.ramundoassicurazioni.it* non sono riconducibili ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risultano alla data odierna ancora attivi.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet ramundoassicurazioni.it e il suo sottodominio preventivi.ramundoassicurazioni.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* ramundoassicurazioni.it e preventivi.ramundoassicurazioni.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI